

Codice strada. Gli emendamenti al Ddl

Omicidio stradale, perimetro ampliato

Maurizio Caprino

■ Il reato di **omicidio stradale** potrebbe scattare anche negli incidenti causati da chi passa col **rosso**, circola **contromano** o si rifiuta di sottoporsi ai test per accertare se il guidatore è sotto effetto di **alcol o droga**. Inoltre, potrebbe essere inasprita la parte del reato relativa alla velocità. Verteranno anche su queste novità le votazioni della commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge 859, che un mese fa era stato adottato come testo base per l'introduzione dell'omicidio stradale nel Codice penale (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo).

Dunque, per ora sono state recepite almeno alcune delle richieste di inasprimento reiterate dalle associazioni che si occupano di sicurezza stradale. E che avevano organizzato nuove manifestazioni proprio per ieri, quando scadeva il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base.

La scadenza, però, è stata posticipata a lunedì prossimo, per dar modo ai senatori di studiare ulteriori modifiche o di rinunciare a presentare i propri emendamenti. Si è ritenuto che ciò fosse necessario perché il relatore, Giuseppe Luigi Cucca (Pd), ha appena aggiunto al testo base alcune parti nuove, per cercare un equilibrio con le posizioni più "dure". Ma ciò non esclude che possano arrivare proposte an-

cora più severe. Così come non è detto che la versione inasprita del testo base non sia ammorbida: su alcuni punti ci sono perplessità tecniche.

È il caso, per esempio, dell'aggiunta della guida contromano all'elenco delle infrazioni che, in caso d'incidente mortale, dovrebbero far scattare per il conducente responsabile l'accusa di omicidio stradale: imboccare un'autostrada o una superstrada nella carreggiata sbagliata è certamente pericolosissimo, ma spesso accade per mero errore. Magari legato a deficit visivi o cognitivi. Quindi non ci sarebbe quella volontà specifica (di accettare un rischio elevato) che giustifica le pene più severe che l'omicidio stradale avrà rispetto all'omicidio colposo.

In base a considerazioni analoghe è per ora rimasta senza esito la proposta delle associazioni di inserire nel testo base anche gli incidenti dovuti a grave distrazione.

Quanto alla velocità, un mese fa era stato previsto l'omicidio stradale in caso di andatura doppia rispetto al consentito; nel testo base emendato, fuori dai centri abitati basterebbe un eccesso di 50 km/h.

Tra i ritocchi apportati da Cucca c'è anche la previsione di considerare la revoca della patente una pena accessoria e non una sanzione amministrativa da comminare a parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riepilogo

01 | I CASI

Secondo il testo base originario elaborato il commissione Giustizia del Senato a marzo, verrebbe punito per omicidio stradale e non più per omicidio colposo aggravato chi causa un incidente guidando con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (viene quindi escluso lo stato di ebbrezza da 0,51 a 0,8) o sotto effetto di droga o a velocità doppia del consentito (fatto difficile da accertare) e chi fugge

dopo il sinistro. Nel nuovo testo base sono aggiunti il rifiuto di sottoporsi a test su alcol o droga, passaggio col rosso e guida contromano; per la velocità in extraurbano, basta un eccesso di 50 km/h

02 | LE PENE

Nel caso di alcol o droga, le pene previste vanno da otto a 12 anni. Nel caso della velocità esagerata e della fuga, si va dai sei ai nove anni. Arresto obbligatorio

